



aifos

Il recepimento della direttiva amianto UE 2023/2668 e le modifiche al D.Lgs. 81/08

17 febbraio 2026


AMIANTO

Casi globali nel 2021:

- 31.908 casi (23.184 uomini, 8.724 donne)
- Il doppio rispetto al 1990 (16.493 casi)


Paesi con il carico maggiore:

- Regno Unito
- Australia
- Stati Uniti
- Cina
- India




MESOTELIOMA

Mesotelioma di origine professionale (INAIL) – Casi per regione (2024) – Totale=876




Il **mesotelioma pleurico** è un tumore raro della pleura, frequentemente associato all'**esposizione ad amianto**



DIRETTIVA UE 2023/2668



Guida alla scelta, all'uso e alla manutenzione degli apparecchi di protezione delle vie respiratorie, in applicazione alla UNI EN 529:2006





DIRETTIVA UE 2023/2668



DIRETTIVA UE 2023/2668



DIRETTIVA UE 2023/2668



D.Lgs. 213/2025

- Campo applicazione
- Valutazione del rischio
- Notifica
- Controllo esposizione
- Riduzione dei valori di esposizione
- Metodi di misura più avanzati
- Maggiore tracciabilità documentale
- Procedure operative



In vigore dal
24 gennaio
2026

D.Lgs. 213/2025

Modifica articolo 246 del D.Lgs. 81/08




D.Lgs. 213/2025

Modifica articolo 248 del D.Lgs. 81/08



**ANTE
1992**



SPECIALIST

D.Lgs. 213/2025

Modifica articolo 248 del D.Lgs. 81/08



UNI
11903:2023



ESAME

D.Lgs. 213/2025

Modifica articolo 248 del D.Lgs. 81/08



UNI
11903:2023

Requisiti e Qualifica (UNI 11903:2023):

- **Titolo di studio:** Diploma di scuola secondaria di secondo grado.
- **Formazione:** Almeno 16 ore di formazione specifica negli ultimi 3 anni.
- **Esperienza:** Almeno 2 anni di esperienza lavorativa nel ruolo negli ultimi 10 anni.
- **Aggiornamento:** Almeno 4 ore di aggiornamento ogni 2 anni.
- **Certificazione:** È prevista la certificazione di terza parte (UNI CEI EN ISO/IEC 17024).

D.Lgs. 213/2025

Modifica articolo 248 del D.Lgs. 81/08

UNI 11870:2022

Materiali contenenti amianto - Criteri e metodi per l'individuazione e il censimento nelle strutture edilizie, nelle macchine e negli impianti"




D.Lgs. 213/2025

Modifica articolo 249 del D.Lgs. 81/08




RIMOZIONE



D.Lgs. 213/2025

Modifica articolo 250 del D.Lgs. 81/08

Prima dell'inizio dei lavori di cui all'[articolo 246](#), il datore di lavoro presenta una notifica all'organo di vigilanza competente per territorio. *Tale notifica può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.*



Prima dell'inizio dei lavori di manutenzione, ristrutturazione e demolizione, di rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, di smaltimento e di trattamento dei relativi rifiuti, nonché di bonifica delle aree interessate, dell'attività estrattiva o di scavo in pietre verdi, in cui i lavoratori sono o possono essere esposti alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto durante il lavoro, il datore di lavoro presenta una notifica all'organo di vigilanza competente per territorio. Tale notifica può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle *organizzazioni sindacali dei datori di lavoro*.

D.Lgs. 213/2025

Modifica articolo 250 del D.Lgs. 81/08

La notifica di cui al comma 1 comprende almeno una descrizione sintetica dei seguenti elementi:

- a) dell'ubicazione del cantiere e, se del caso, delle aree specifiche in cui devono essere effettuati i lavori;
- b) del tipo e dei quantitativi di amianto manipolati;
- c) delle attività e dei procedimenti applicati, anche per quanto riguarda la protezione e la decontaminazione dei lavoratori, lo smaltimento dei rifiuti e, se del caso, il ricambio di aria durante il lavoro in ambienti chiusi;
- d) del numero di lavoratori interessati, con un elenco dei lavoratori che possono essere assegnati al sito interessato, i certificati individuali di formazione dei lavoratori e la data dell'ultima visita medica periodica;
- e) della data di inizio dei lavori e della relativa durata;
- f) delle misure adottate per limitare l'esposizione dei lavoratori all'amianto unitamente all'elenco dei dispositivi da utilizzare.

2-bis. La documentazione di cui al comma 2, lettera d), deve essere conservata per un arco di tempo di quaranta anni.

D.Lgs. 213/2025

Modifica articolo 251 del D.Lgs. 81/08

Misure di prevenzione e protezione

1. In tutte le attività di cui all'articolo 246, *la concentrazione nell'aria della polvere* proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto nel luogo di lavoro deve essere ridotta al minimo e, ~~in ogni caso~~ **comunque, al più basso valore tecnicamente possibile**, al di sotto del valore limite fissato nell'articolo 254, in particolare mediante le seguenti misure:

- a) il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto ~~deve essere~~ **è** limitato al numero più basso possibile;
- b) i lavoratori esposti devono sempre utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) delle vie respiratorie con fattore di protezione operativo adeguato alla concentrazione di amianto nell'aria. La protezione deve essere tale da garantire all'utilizzatore in ogni caso che la stima della concentrazione di amianto nell'aria filtrata, ottenuta dividendo la concentrazione misurata nell'aria ambiente per il fattore di protezione operativo, sia non superiore ad un decimo del valore limite indicato all'articolo 254;
- b) ove l'attività lavorativa presenti un rischio di esposizione connessa alla manipolazione attiva dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, i lavoratori devono sempre utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI), inclusi quelli delle vie respiratorie *con fattore di protezione operativo adeguato alla concentrazione di amianto nell'aria;*

D.Lgs. 213/2025

Modifica articolo 253 del D.Lgs. 81/08

Controllo dell'esposizione

Al fine di garantire il rispetto del valore limite fissato all'articolo 254 e in funzione dei risultati della valutazione iniziale dei rischi, il datore di lavoro effettua a intervalli regolari durante specifiche fasi operative la misurazione della concentrazione di fibre di amianto nell'aria del luogo di lavoro tramite campionamento personale sul lavoratore ed eventualmente, ad integrazione, quello ambientale nell'aria confinata di lavoro. I risultati delle misure sono riportati nel documento di valutazione dei rischi.

D.Lgs. 213/2025

Modifica articolo 253 del D.Lgs. 81/08

Controllo dell'esposizione

1. Al fine di garantire il rispetto del valore limite fissato all'articolo 254 e in funzione dei risultati della valutazione iniziale dei rischi, il datore di lavoro effettua a intervalli regolari durante specifiche fasi operative la misurazione della concentrazione di fibre di amianto nell'aria del luogo di lavoro tramite campionamento personale sul lavoratore ed eventualmente, ad integrazione, quello ambientale nell'aria confinata di lavoro. I risultati delle misure sono riportati nel documento di valutazione dei rischi.

2. I campionamenti sono rappresentativi della concentrazione nell'aria della polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto durante l'attività lavorativa.

D.Lgs. 213/2025

Modifica articolo 253 del D.Lgs. 81/08

Controllo dell'esposizione

4. Il prelievo dei campioni deve essere effettuato da personale in possesso di idonee qualifiche nell'ambito ~~del servizio di cui all'articolo 31~~ **del servizio di cui all'articolo 31 e all'allegato V del decreto del Ministro della sanità del 14 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25 ottobre 1996.** I campioni prelevati sono successivamente analizzati *da laboratori qualificati* ai sensi del decreto del Ministro della sanità in data 14 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 178 del 25 ottobre 1996.

D.Lgs. 213/2025

Modifica articolo 253 del D.Lgs. 81/08

Controllo dell'esposizione

6. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 254, la misurazione delle fibre è effettuata tramite microscopia ottica in contrasto di fase fino al 20 dicembre 2029. Il conteggio delle fibre totali è effettuato applicando il metodo raccomandato dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) nel 1997 o qualsiasi altro metodo che offra risultati equivalenti.

6-bis. Dal 21 dicembre 2029, la misurazione delle fibre di amianto è effettuata tramite microscopia elettronica o qualsiasi metodo alternativo che fornisca risultati equivalenti o più accurati, prendendo in considerazione anche le fibre di larghezza inferiore a 0,2 micrometri. Con successivo decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definiti i metodi di campionamento e conteggio

D.Lgs. 213/2025

Modifica articolo 254 del D.Lgs. 81/08

Valore limite

1. Il valore limite di esposizione per l'amianto è fissato a 0,1 fibre per centimetro cubo di aria, misurato come media ponderata nel tempo di riferimento di otto ore. I datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto nell'aria superiore al valore limite.


1. Fino al 20 dicembre 2029, i datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto in sospensione nell'aria superiore a 0,01 fibre per cm³, misurata in rapporto a una media ponderata nel tempo (TWA) di 8 ore. Dal 21 dicembre 2029, i datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto in sospensione nell'aria superiore a 0,01 fibre per cm³, misurata in rapporto a una TWA di 8 ore, conformemente all'articolo 253 comma 6-*bis*.

D.Lgs. 213/2025

Modifica articolo 254 del D.Lgs. 81/08

Valore limite

2. Quando il valore limite fissato al comma 1 viene superato, il datore di lavoro individua le cause del superamento e adotta il più presto possibile le misure appropriate per ovviare alla situazione. Il lavoro può proseguire nella zona interessata solo se vengono prese misure adeguate per la protezione dei lavoratori interessati.



2. Quando il valore limite viene superato, o se vi è motivo di ritenere che siano stati coinvolti nelle lavorazioni materiali contenenti amianto non identificati prima dei lavori, in modo tale da dare luogo alla produzione di polvere di amianto, i lavori cessano immediatamente. Il lavoro può proseguire nella zona interessata solo se vengono prese misure adeguate alla protezione dei lavoratori interessati. Quando il valore limite viene superato, sono individuate le cause di questo superamento e adottate quanto prima le misure appropriate per ovviare alla situazione.

D.Lgs. 213/2025

Modifica articolo 255 del D.Lgs. 81/08

Operazioni lavorative particolari

c) adotta le misure necessarie per impedire la dispersione della polvere al di fuori dei locali o luoghi di lavoro; per i lavori effettuati in confinamento, l'area confinata è a tenuta d'aria e ventilata mediante estrazione meccanica;

D.Lgs. 213/2025

Modifica articolo 257 del D.Lgs. 81/08

Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto

c) ~~verifica dell'assenza di rischi dovuti all'esposizione~~ **verifica, prima della ripresa di altre attività, dell'assenza di rischi dovuti all'esposizione** all'amianto sul luogo di lavoro, al termine dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto;

D.Lgs. 213/2025

Modifica articolo 258 del D.Lgs. 81/08

Formazione dei lavoratori


e) la funzione, la scelta, la selezione, i limiti e la corretta utilizzazione dei dispositivi di protezione, con particolare attenzione ai dispositivi di protezione delle vie respiratorie;

2-bis. La formazione è adattata il più possibile alle caratteristiche della mansione del lavoratore e ai compiti e metodi di lavoro specifici di tale professione

3-bis. I lavoratori che effettuano lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto sono tenuti a ricevere, oltre alla formazione prevista ai sensi del comma 2, una formazione relativa all'uso di attrezzature tecnologiche e macchine per contenere l'emissione e la dispersione di fibre di amianto durante i processi lavorativi.

CORSO

ADDETTO AL
CENSIMENTO DEI
MCA E RESPONSABILE
RISCHIO AMIANTO



12-18-24 MARZO

9:00 - 18 :00

- ✓ **VIDEOCONFERENZA**
- ✓ **FORMATORI ESPERTI**

INFO E ISCRIZIONI

0362 1542118

formazione@az-safe.it


Regione Lombardia

Legge regionale 10 febbraio 2026 - n. 5

Disposizioni per la selezione dei dispositivi di protezione individuale (DPI) respiratori per lavori con esposizione all'amianto

- I livello
- II livello
- III livello





aifos
Grazie per l'attenzione

Marco Magro
phone + 39 346 6257502
m.magro@az-safe.it